SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 131

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 13 maggio 1991)

INDICE

CALLARI GALLI ed altri: sulla mancata effettuazione del concorso per l'immissione nei ruoli del personale direttivo dei docenti con incarichi di presidenza (4-05447) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 4695

CARLOTTO: per un intervento volto ad impartire precise indicazioni interpretative in ordine all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di esonero dal servizio di leva per i responsabili diretti e determinanti della conduzione di imprese familiari (4-04661) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4695

FOSCHI: per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra del signor Michele Vannucci di Coriano (Forlì) (4-05742) (risp. BUBBICO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4696

POLLICE: per il rispetto delle norme che regolano le transazioni di armi, con particolare riferimento a quanto emerge nel processo di Venezia in merito al transito di armi in Italia (4-05476) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) *Pag.* 4697

sulla nomina di Raffaele Lauro a consigliere della Corte dei conti (4-05750) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 4698

TRIPODI ed altri: sulla mancata concessione alla professoressa Cinzia De Lio di Tradate (Varese) di un permesso straordinario retribuito a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 (4-05852) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 4699

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI, VOLPONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso che, ai sensi del comma 1-*bis* del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si sarebbe dovuto bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un esame sotto forma di colloquio per l'immissione nei ruoli del personale direttivo dei docenti con almeno due anni di incarico di presidenza, gli interroganti chiedono di sapere per quali motivi non sia stato ancora bandito il suddetto concorso e quando lo sarà.

(4-05447)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che i bandi relativi all'indizione dei concorsi a preside, riservati ai docenti che abbiano svolto per almeno un biennio incarichi di presidenza, sono stati trasmessi agli organi di controllo per la registrazione.

Appena i relativi decreti verranno restituiti dalla Corte dei conti, muniti degli estremi di registrazione, si procederà a porre in atto ogni provvedimento necessario per dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 417 del 1989.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(29 marzo 1991)

CARLOTTO. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso:

che l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sostituisce l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

che tale articolo 7 prevede, fra l'altro, alla lettera *c*), la facoltà attribuita al Ministro della difesa di dispensare dal servizio di leva il «responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purchè nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia»;

che è assai frequente il ricorso a tale norma da parte di iscritti di leva che ritengono di aver realizzati i requisiti previsti dalla norma

stessa quali responsabili diretti e determinanti di conduzione di impresa familiare;

che sovente la risposta negativa alla loro istanza da parte del Ministero è estremamente generica e non consente alcun apprezzamento e valutazione di controllo;

che del pari non è sufficientemente chiaro se la presenza in azienda di un componente invalido, di età inferiore ai sessanta anni, debba considerarsi come inesistente;

che appare opportuno pertanto, per fugare incertezze interpretative, un chiarimento a livello ministeriale,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo ritenga di impartire istruzioni ai suoi dipendenti uffici di Dicastero affinchè le risposte negative di cui alle premesse non siano generiche, ma specifichino invece i precisi motivi che hanno determinato la reiezione della domanda;

2) se non ritenga di dover precisare se la presenza in famiglia di un componente di età inferiore ai sessanta anni, ma invalido al lavoro, debba essere considerata come inesistente.

(4-04661)

(3 aprile 1990)

RISPOSTA. – Non risultano casi di motivazioni incongrue in provvedimenti di diniego di dispensa ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nè risultano reclami in tal senso da parte dei cittadini.

L'amministrazione provvede sulla base della documentazione probatoria presentata di ogni singolo interessato.

La presenza in famiglia di un componente di età inferiore ai sessanta anni ma invalido al lavoro non può di per sè essere decisiva.

Infatti, l'invalidità ha una graduazione corrispondente al grado di menomazione sofferta da un soggetto a causa di infermità o lesione (dal 30 al 100 per cento).

I provvedimenti adottati dall'amministrazione si fondano, invece, sulla valutazione ponderata dei particolari elementi che caratterizzano ed allo stesso tempo distinguono fra loro i singoli casi presi in esame.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(7 maggio 1991)

FOSCHI. – *Al Ministro del tesoro.* – A conoscenza che presso la V sezione giurisdizionale della Corte dei conti è in essere ormai da lungo tempo il ricorso n. 891785, presentato da Michele Vannucci, residente a Coriano (Forlì), a seguito della negata pensione di guerra;

tenuto conto che la stessa Corte dei conti non può procedere alla definizione del ricorso medesimo in quanto la Direzione generale delle pensioni di guerra, ancorchè più volte sollecitata, non ha inviato a tutt'oggi il fascicolo amministrativo,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi di questi eccessivi ritardi, divenuti intollerabili per i cittadini interessati.

(4-05742)

(19 dicembre 1990)

RISPOSTA. – Con le determinazioni n. 32742 FT e n. 32743 FT del 23 giugno 1989 sono state dichiarate intempestive le istanze di pensione prodotte dal signor Michele Vannucci in data 16 settembre 1986, quale orfano di Pietro Vannucci e di Carmela Nicolini, infortunati civili deceduti il 20 settembre 1944.

Il fascicolo amministrativo n. 7524242/AG, in realtà mai richiesto dalla Corte dei conti, è stato trasmesso a detto Consesso con la massima urgenza in data 18 febbraio 1991 al fine di permettere che il ricorso n. 891785, prodotto dal signor Michele Vannucci contro l'atto n. 32742 FT possa essere esaminato insieme ai due precedenti ricorsi n. 760801 e n. 875254 relativi alla posizione diretta n. 1599013/D, nell'udienza fissata dalla V sezione giurisdizionale in data 22 marzo 1991.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
BUBBICO

(7 maggio 1991)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione a quanto emerge nel processo in corso a Venezia relativo al transito di armi in Italia e alle deposizioni dei colonnelli Sportelli e Pallotta, se sia stata valutata la violazione della legge di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931 e dell'articolo 39 del regolamento del testo unico.

Infatti tale legge dello Stato prevede che ogni transazione di armi non possa essere eseguita senza regolare licenza di importazione-esportazione-transito in cui deve essere indicato lo Stato acquirente-cedente e la natura del materiale bellico. Tale licenza è concessa da organi governativi tra cui proprio l'ufficio Ris dei servizi segreti. Il traffico illegale di armi avvenuto in molti porti italiani come Ancona, La Spezia, Livorno, Talamone, Riposto, Ortona è avvenuto sempre in violazione della suddetta legge senza che nei riguardi dei trasgressori della legge sia stato elevato alcun addebito.

Per conoscere quindi se ai servizi segreti sia stata data licenza di violare la legge e di farla violare da tutti gli organi preposti alla verifica della corretta applicazione della legge stessa.

(4-05476)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. – È da ritenere che l'onorevole interrogante si riferisca al fatto che nel noto procedimento penale in corso a Venezia sono emersi casi di cosiddette «triangolazioni» nella esportazione di armi e che egli consideri, per tale fatto, violato l'articolo 39 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sulla questione si fa presente che il predetto articolo 39 prescrive l'obbligo di indicare lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente cui sono ceduti, risultando, a tal fine, irrilevante una eventuale successiva destinazione finale diversa, anche se giudizialmente accertata.

Si aggiunge, peraltro, che la vicenda è tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria, della quale occorre attendere le decisioni, prima di elevare addebiti a uffici o persone.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(7 maggio 1991)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza del duro giudizio e della protesta della Corte dei conti a proposito della nomina, decisa a fine novembre, di Raffaele Lauro a consigliere dell'istituto di controllo;

se risulti vero che Raffaele Lauro, segretario dell'ex Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e poi del Ministro dell'interno Antonio Gava sia stato inquisito nel periodo in cui ha svolto la carica di assessore al comune di Sorrento nei seguenti procedimenti penali davanti alla procura della Repubblica di Napoli:

a) n. 437/IA/8G registro generale della procura; imputato per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale insieme al sindaco Antonino Cuomo e all'assessore Antonino Stinga. Alcuni mesi fa, il giudice istruttore ha assolto i tre per sopravvenuta amnistia (prima però il magistrato ha dovuto derubricare il reato da interesse privato in abuso di atti d'ufficio). Giudice istruttore era la dottoressa Laura Triassi, visto del pubblico ministero dottoressa Isabella Iaselli. Insieme a loro vi erano altri imputati per i reati di cui agli articoli 110 e 640 del codice penale (truffa in danno delle casse comunali);

b) n. 12685/30/84; imputati per i reati di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale Antonino Cuomo, Liborio Denaro (furono anche arrestati), Antonino Stinga e Raffaele Lauro dal procuratore Arcibaldo Miller. Sentenza di primo grado del 21 giugno 1986: Raffaele Lauro e Antonino Stinga, pur se coinvolti e presenti in giunta municipale per la votazione della delibera inquisita, furono assolti, gli altri condannati;

se tali precedenti non consiglino cautela e prudenza per la nomina così delicata.

(4-05750)

(19 dicembre 1990)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la nomina a consigliere della Corte dei conti del professor Raffaele Lauro ha formato oggetto, anche da parte del Consiglio dei ministri, di una attenta valutazione delle particolari doti professionali del candidato che si evidenziano nell'allegato *curriculum vitae.*

Per quanto attiene ai procedimenti penali indicati nell'interrogazione, si comunica che a carico del professor Raffaele Lauro non risultano nè precedenti penali nè procedimenti pendenti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(7 maggio 1991)

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI RAFFAELE LAURO

INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Sorrento (Napoli) 10 febbraio 1944.

Studi: Laurea in economia e commercio con lode, presso l'Università degli studi di Napoli, con tesi in Teoria e tecnica delle negoziazioni di Borsa: «I fondi comuni mobiliari: le prospettive sul mercato italiano»;

Laurea in giurisprudenza con lode, presso l'Università degli studi di Napoli, con tesi in diritto internazionale: «Diritto internazionale e filosofia tedesca post-kantiana»;

Laurea in scienze politiche con lode, presso l'Università degli studi di Napoli, con tesi in Storia dei paesi afro-asiatici: «Riflessi politici ed economici della guerra nel Vietnam».

Borsa di studio del Ministero degli affari esteri per frequentare l'Istituto diplomatico (1968-1969).

Istituto diplomatico (1970).

Ha studiato, in Francia, presso la Documentation Française (1968).

CURRICULUM PROFESSIONALE

Attività di docenza e giornalistica: Docente di diritto delle comunicazioni di massa presso la LUISS (dal 1986).

Professore ordinario di storia e filosofia nei licei (vincitore di cattedra).

Abilitato all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.

Abilitazione all'esercizio della professione legale.

Giornalista pubblicista iscritto all'albo. È direttore responsabile di una rivista scientifica. Collabora a quotidiani e riviste.

Attività saggistica (più recente): «A look at China. Political and economic notes» (1986);

«Comunicazioni e Sviluppo: la sfida del cambiamento» (1987);

«Da Moro il futuro della democrazia in Italia» (1987);

«Comunicazione e trasparenza bancaria» (1990).

TRIPODI, NESPOLO, MERIGGI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988, avente come oggetto «Permessi straordinari retribuiti riguardanti il diritto allo studio», integrato dalla circolare ministeriale n. 236 dell'8 luglio 1989 e dalla circolare ministeriale n. 31787-8.93.12

del 5 aprile 1989, prevede la concessione di permessi retribuiti al personale del comparto scuola per un massimo di 150 ore da fruirsi nell'anno solare;

che ai sensi di tali disposizioni non è prevista alcuna eccezione nella concessione dei permessi e che gli stessi sono regolati esclusivamente dall'ordine di graduatoria da stilarsi da parte dell'autorità competente (direttori di conservatori e di accademie, provveditori agli studi, eccetera) soltanto in base alla priorità (frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza, frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, eccetera) indicata dai richiedenti;

che tali permessi devono essere concessi dall'autorità competente entro il 15 dicembre di ogni anno;

che la professoressa Cinzia De Lio, docente di educazione musicale, in servizio presso la scuola media «Galileo Galilei» di Tradate (Varese) con nomina del provveditore agli studi n. 10647, aveva avanzato, entro i termini previsti, la richiesta di concessione di 144 ore di permessi, a decorrere dal 7 gennaio 1991 e fino al 2 marzo 1991, finalizzati alla frequenza delle lezioni della disciplina in cui la richiedente avrebbe dovuto sostenere, nel prossimo mese di febbraio, l'esame di laurea presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Messina;

che il provveditore agli studi di Varese non ha concesso alla richiedente il permesso di cui sopra, rispondendo all'interessata con lettera inviata per posta ordinaria dopo il termine del 15 dicembre previsto dalla legge, adducendo motivazioni non previste dalle disposizioni di legge,

gli interroganti chiedono di sapere:

i motivi per i quali il provveditore agli studi di Varese non ha concesso alla richiedente il permesso di cui sopra, non ottemperando agli obblighi di legge;

quali provvedimenti urgenti si intenda predisporre per far ripristinare il rispetto delle norme legislative con il risarcimento alla professoressa De Lio della concessione dei permessi retribuiti previsti dalla legge.

(4-05852)

(5 febbraio 1991)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si ritiene opportuno premettere che i permessi straordinari retribuiti, previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 23 agosto 1988 al fine di garantire il diritto allo studio dei pubblici dipendenti, possono essere concessi – nel ricorrere dei presupposti dallo stesso articolo indicati – soltanto al personale di ruolo al quale è, ovviamente, riferita la disciplina oggetto degli accordi intercompartimentali, di cui all'articolo 12 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983.

La materia, relativamente al personale del comparto scuola, è stata disciplinata, com'è noto, con la circolare n. 236 dell'8 luglio 1989, la

quale ha espressamente previsto che i docenti interessati, nel richiedere il beneficio in parola, indichino, tra l'altro, il ruolo di appartenenza e l'anzianità complessiva di servizio di ruolo.

Nel caso segnalato, il provveditore agli studi di Varese ha precisato di non aver potuto concedere il permesso straordinario, di cui all'anzidetto articolo 3, alla professoressa Cinzia De Lio, atteso che l'assunzione di quest'ultima, presso la scuola media «Galileo Galilei» di Tradate, risulta avvenuta a titolo di supplenza annuale, conferita da quello stesso ufficio scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(29 marzo 1991)